



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

**Presidente
Matteo Frasca**

Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2021

INTERVENTO IN AULA

“Ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipica, non è la legge processuale ma il costume di chi la mette in pratica.

Il diritto scritto non è che un contorno esterno entro il quale il rilievo, coi colori e i chiaroscuri, è dato dal costume”

Piero Calamandrei

Palermo 22 gennaio 2022

Porgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che tra pochi giorni completerà il suo straordinario settennato nel corso del quale ha rappresentato, anche per la Magistratura, un insostituibile punto di riferimento e una guida autorevole soprattutto in momenti particolarmente difficili.

Saluto il Consigliere dott. Antonino Di Matteo, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura; il dott. Bernardo Petralia, rappresentante del Ministro della Giustizia; tutte le Autorità civili e militari; i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature; l'Avvocato distrettuale, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto; il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo; i Magistrati onorari; le Forze di Polizia qui rappresentate ai massimi livelli e le ringrazio per il costante eccezionale e infaticabile impegno; il Personale amministrativo; i Giornalisti; i Docenti e gli Studenti.

Saluto il dott. Roberto Scarpinato andato in pensione pochi giorni fa e lo ringrazio per quello che ha fatto e per il modo in cui lo ha fatto: i suoi interventi hanno rappresentato sempre uno dei momenti più attesi e più qualificanti di questa cerimonia.

Ringrazio, infine, tutti coloro che seguiranno l'evento nella modalità "da remoto", resa possibile grazie alla collaborazione di Radio Radicale.

Anche quest'anno l'emergenza sanitaria condiziona fortemente questa cerimonia imponendo tempi oltremodo ristretti, che tra l'altro non consentono il consueto dibattito.

Rinvio, pertanto, alla Relazione per l'analisi dei dati sull'andamento dell'attività giudiziaria nell'anno appena trascorso.

Segnalo soltanto che gli interventi di riorganizzazione degli uffici, lo straordinario impegno di Magistrati e Personale amministrativo e la cooperazione dell'Avvocatura hanno consentito un notevole recupero di efficienza dell'attività giudiziaria sostanzialmente bloccata per oltre due mesi nella fase iniziale dell'epidemia quando era stato disposto *ex lege* il rinvio d'ufficio delle udienze.

Rivolgerò, quindi, il mio sguardo al futuro e mi soffermerò in breve sulle opportunità irripetibili che l'eccezionale quantità di risorse resa disponibile per effetto dell'emergenza sanitaria offre per un'autentica riforma della Giustizia con l'obiettivo primario di assicurare la ragionevole durata del processo.

Credo che finalmente sia stata compresa con iniziative concrete la necessità di intervenire con proposte organiche di riforma funzionali al recupero di efficienza del processo, che può essere assicurata non con ritocchi o aggiustamenti estemporanei indotti da logi-

che emergenziali o da situazioni contingenti ma con un'autentica progettualità complessiva e con interventi a diverso livello destinati a operare sinergicamente.

Con la legge n. 206 del 2021 è stata approvata la delega per la riforma del processo civile al fine di *"riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività"*, in quanto i tempi lunghi e incerti della giustizia pregiudicano la competitività delle imprese e la propensione agli investimenti e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia è un valore in sé che richiede l'adozione di rimedi giurisdizionali effettivi per la tutela dei diritti, in particolare dei soggetti più deboli.

Una declinazione nuova dell'approccio alla riforma della giurisdizione rispetto alle plurime novelle normative degli ultimi decenni, ancorata alla consapevolezza che la giurisdizione è strumento di attuazione della giustizia a servizio della persona, a maggior ragione in un contesto di "pandemia sociale" che ha accentuato a dismisura le diseguaglianze tracciando un solco ancor più profondo tra ricchi e poveri.

Ed è un tema che si riversa anche nella giurisdizione, destinataria sempre più di domande che hanno a oggetto rapporti asimmetrici e diritti fondamentali, ancor di più in un contesto storico nel quale si affacciano all'orizzonte nuovi diritti che chiedono tutela proprio alla giurisdizione; e la sua inadeguatezza finisce per porre in discussione la stessa legittimazione.

Non va poi trascurato che il corretto funzionamento della giustizia civile concorre indirettamente al buon funzionamento di quella penale se si considera che la tutela tempestiva e adeguata dei diritti evita la ricerca di forme illegali di tutela e difende il sistema da quei poteri che fanno a meno della giurisdizione.

L'efficienza della giurisdizione si riferisce prevalentemente all'interesse generale del funzionamento del sistema e l'effettività guarda specificamente all'interesse del singolo e alla sua aspettativa di una risposta giudiziaria che attui il diritto sostanziale fatto valere.

Per riportare questa che è divenuta una patologica contrapposizione a fisiologica complementarietà, sintetizzabile nella formula *"fare presto e fare bene"*, sono certamente necessari interventi decisi sul processo.

E' pressoché superfluo elencare le gravissime conseguenze della lentezza del processo civile, non soltanto sul versante dei diritti individuali controversi ma anche come fattore di accentuazione di diseguaglianza a danno di chi non può attendere tempi lunghi, nonché sulle ricadute nel bilancio dello Stato esposto alle azioni risarcitorie *ex lege* Pinto, che in questo distretto solo nel 2021 hanno comportato un esborso di oltre € 4.350.000,00.

Il legislatore ha dedicato particolare attenzione a questo aspetto con una pluralità articolata di innovazioni che in questa sede non è possibile esaminare ma che, tra luci e ombre, si muovono in direzione della semplificazione, della celerità e della razionalizzazione del processo, eliminandone tendenzialmente i tempi morti e gli inutili fattori di rallentamento senza tuttavia incidere sulla effettività del contraddittorio e sulle garanzie autentiche.

Ma un'azione limitata allo stretto ambito delle regole processuali, per quanto ampia e complessiva, non è sufficiente e per essere realmente efficace è indispensabile la contestuale adozione di soluzioni che, da un lato, senza contrarre l'area della tutela riducano i flussi del contenzioso in entrata e l'entità della pendenza e, dall'altro, agiscano sull'organizzazione.

Sotto il primo profilo un utile contributo potrà venire da un rafforzato impiego degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, soprattutto nella forma della "mediazione demandata" dal giudice che potrebbe dare vita a un rinnovamento culturale che individua nella mediazione uno strumento complementare alla giurisdizione e non sostitutivo del processo che è e deve rimanere la sede tipica della tutela dei diritti.

Un tema certamente sottovalutato e che, invece, dovrebbe essere seriamente affrontato nell'ottica di ridimensionare il flusso del contenzioso in entrata investe il funzionamento della pubblica Amministrazione la cui inefficienza costituisce una concausa non secondaria del carico di lavoro degli Uffici giudiziari.

Basti pensare che nel 2021 in questo distretto la percentuale delle controversie nelle quali è parte la pubblica Amministrazione, esclusa la materia previdenziale, è stata in media pari al 18% della pendenza e tale percentuale supera il 30% se limitata all'attività della Corte di Appello.

Nessun intervento riformatore sul processo può essere efficace se non si affronta con realismo e determinazione il problema dell'arretrato, che, soprattutto nelle Corti di Appello, divenute il vero imbuto della giurisdizione, costituisce il grande ostacolo a ogni tentativo di recuperare efficienza ed efficacia della macchina della Giustizia.

La zavorra dell'arretrato impedisce che si attui il principio della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela dei diritti e, pertanto, sull'arretrato occorre far convergere tutte le energie possibili per arginare la spirale perversa per la quale anche gli affari correnti in breve diventano arretrato, mentre, alla luce dei dati sulla capacità di lavoro dei magistrati che tendenzialmente definiscono più affari di quelli che sopravvivono, l'i-

nesistenza dell'arretrato alimenterebbe il percorso virtuoso del graduale accorciamento dei tempi processuali.

Le modifiche dei codici di rito rischiano di essere fortemente depotenziate senza l'eliminazione dell'arretrato e ciò richiede la disponibilità di nuove e qualificate risorse umane, non essendo neppure ipotizzabile, stante l'eccezionale livello di produttività unanimemente riconosciuto ai magistrati italiani, che solo con le attuali dotazioni si possa conseguire tale obiettivo.

E su questo versante appare di sicuro interesse il nuovo ufficio per il processo.

Certamente sarebbe stato preferibile che, oltre all'ufficio del processo, potesse essere aumentato l'organico dei magistrati in misura quantomeno corrispondente alla media europea, ma si tratta di un'ipotesi assai poco realistica, non già per mancanza di volontà in tal senso che invece è stata dimostrata con i recenti ampliamenti della pianta organica e con l'approvazione di quella flessibile, quanto perché esiste una oggettiva difficoltà nel reperimento delle risorse umane necessarie a coprire ogni eventuale incremento dell'organico.

Anche prescindendo dai tempi necessari all'espletamento dei concorsi, dai dati relativi a quelli tenutisi dal 2000 in poi emerge che negli ultimi venti anni solo in due concorsi si è realizzata la copertura di tutti i posti banditi, mentre nelle altre procedure sono sempre rimasti posti vacanti con un tasso medio di mancata copertura del 13,1% e con un picco del 49,4% in occasione di un bando per 500 posti dei quali alla fine è stata coperta solo la metà.

La media annua dei posti coperti è stata pari a 312 e anche su questo dato è necessario avviare un'accurata riflessione e un serio approfondimento coinvolgendo anche l'Università.

Per questo è assai probabile che anche la recente decisione di indire un maxiconcorso, sia pure con modalità più agili, che peraltro non sono affatto prive di controindicazioni e non si stanno rivelando utili al fine come dimostrano le notizie sulla bassissima percentuale degli ammessi agli orali relative a un concorso in via di svolgimento, non produrrà gli effetti sperati, a meno di non abbassare il livello qualitativo della selezione rinunciando al rassicurante percorso concorsuale ordinario che la pluridecennale esperienza indica come quello che realizza la migliore selezione mantenendo un irrinunciabile standard qualitativo elevato.

Pertanto, il nuovo ufficio per il processo, che si iscrive nel solco tracciato da altre

precedenti esperienze dalle quali tuttavia si discosta non fosse altro che per la inedita entità delle risorse assegnate, costituisce uno strumento decisivo, forse il più importante, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi perseguiti.

Si tratta di un'occasione pressoché unica che chiama tutti a una grande responsabilità, innanzitutto i magistrati ai quali chiede una riconversione verso modalità di lavoro organizzato in *team* con l'abbandono del tradizionale schema operativo su base marcatamente individuale.

Si tratta di modelli di lavoro già sperimentati con successo in altri Paesi europei, sia di "*civil law*" sia di "*common law*", che contrariamente a quanto suggestivamente potrebbe temersi, non burocratizzano affatto l'attività giudiziaria ma, al contrario, esaltano la capacità del giudice di saper discernere il *core business* della vicenda giudiziaria sul quale indirizzare la propria professionalità dalle altre questioni preparatorie per le quali valorizzare sapientemente gli apporti che derivano da un gruppo di lavoro appositamente costituito, formato e coordinato.

Sembrano del tutto infondate le preoccupazioni che si vada verso una sorta di "delocalizzazione" della fase decisionale: anzi, al contrario, la possibilità per il giudicante di dedicarsi in modo prevalente alla risoluzione delle questioni più rilevanti delle controversie o dei processi, senza dispersione di tempo e risorse, costituirà una ragione in più per un'aspettativa di "qualità", anche per ciò che attiene alla celerità, della decisione.

Peraltro, non possono essere taciute le criticità e gli interrogativi che già si profilano in tutta la loro importanza, e ciò certamente non per arrestare od ostacolare il processo riformatore ma, al contrario, per ricercare soluzioni che consentano di rafforzarlo e consolidarlo.

La prima criticità attiene a quella che pare essere la contraddittorietà tra un progetto di così grande rilievo, che si preannuncia epocale e strutturale, e la sua temporaneità, per di più contenuta e resa ancor più problematica dalla suddivisione della dotazione degli addetti in due tranche biennali.

Anche se la temporaneità è imposta da fonti sovranazionali, due anni sembrano davvero pochi soprattutto se si tiene conto dei necessari tempi di avvio di un'attività per certi versi inedita.

E un interrogativo che nasce da un non raro scetticismo e che anzi finisce per alimentarlo attiene proprio alla reale utilità dell'investimento di tempo e risorse per la creazione di una struttura così complessa già dal punto di vista numerico, però destinata a

esaurirsi in breve tempo con una vera e propria retrocessione dell'organizzazione alle dotazioni e all'assetto preesistenti.

La breve durata del progetto sembra poi un fattore ostativo al non agevole cambiamento culturale che ne costituisce lo spirito informatore.

L'altro tema investe la professionalità degli addetti all'ufficio per il processo, che è forse lo snodo decisivo dal quale dipende in gran parte l'esito complessivo del progetto e che ancora oggi è una grossa incognita, soprattutto se valutata con riferimento all'aspettativa di un livello necessario all'espletamento di taluni compiti di rilievo previsti nel mansionario dei nuovi funzionari.

Un problema specifico riguarda, poi, le Corti di Appello per le quali ci si chiede se e come faranno, probabilmente senza ancora avere risolto i problemi dell'arretrato esistente, ad affrontare l'incremento delle impugnazioni che verosimilmente seguirà all'atteso aumento della produttività degli uffici di primo grado e che potrebbe diventare un nuovo grande ostacolo al recupero di efficienza.

Più travagliato è il disegno riformatore nel settore penale.

Per decenni il processo penale ha costituito terreno di scontro politico e il tema della sua ragionevole durata è stato affrontato con il surrettizio impiego della disciplina della prescrizione del reato, praticamente trattando la patologia cronica della eccessiva durata del processo con un'altra patologia che non ha risolto nulla ma semmai ha aggiunto altre criticità.

La lunghezza ingiustificata del processo penale, oltre a essere già una pena per gli imputati, colpevoli o innocenti che siano, una sofferenza per le parti offese, un rischio per la formazione della prova, un pregiudizio alla funzione rieducativa della pena, ha prodotto altri effetti distorsivi nel sistema, spostando il baricentro, anche mediatico, dal processo alla fase delle indagini preliminari nelle quali si prova a recuperare la celerità che manca nel primo, così come nelle misure cautelari si tende a individuare un effetto anticipatorio della pena.

E si trascura, invece, che un processo dalla durata ragionevole concorre anche a rafforzare la credibilità e la insostituibile funzione della fase investigativa già per il semplice fatto che fornisce in tempi ravvicinati la verifica in ordine alla sua fondatezza, mentre, al contrario, lo scollamento temporale oltre misura attribuisce alle indagini una autoreferenzialità incoerente con l'architettura costituzionale che affida alla polizia giudiziaria il poterdovere di svolgere le indagini, al pubblico ministero quello di valutare l'esercizio dell'azione

penale, al giudice di verificarne, nel contraddittorio delle parti, la fondatezza, in una sequenza procedimentale che si legittima, tra l'altro, se non vi sono apprezzabili e ingiustificate soluzioni di continuità tra le varie fasi.

La legge 134/2021 prova a restituire al processo la indispensabile celerità e lo fa con deleghe indirizzate nel complesso alla riscrittura organica del processo penale, eliminandone tendenzialmente i fattori di rallentamento e le pseudogaranzie in favore di quelle vere, ma che contiene anche disposizioni già entrate in vigore sulle quali si è subito alimentato un serrato dibattito.

Mi riferisco, in particolare, al nuovo istituto della *"improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione"*, dettata al fine di garantire la ragionevole durata del processo e in funzione tendenzialmente riequilibratrice della interruzione della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, disposta con la l. 3/2019.

Va ricordato che l'approvazione di quella legge non era stata accompagnata dalla promessa rivisitazione del processo penale e del diritto penale sostanziale, con la conseguenza che, venuto meno, per effetto della sentenza di primo grado, l'antidoto fittizio ed elusivo della prescrizione sostanziale era riemersa in tutta la sua rilevanza la gravità della durata "non ragionevole" del processo, sulla quale oggi si intende incidere con il nuovo istituto della improcedibilità.

Tuttavia, la soluzione non appare esente da critiche anche perché ripropone alcuni aspetti problematici emersi con riferimento alla prescrizione sostanziale, della quale, sia pure nella rinnovata veste formale, nei fatti ripropone quell'effetto estintivo della pretesa punitiva indipendente dall'accertamento giudiziale.

Innanzitutto, prevedere la improcedibilità dell'azione penale con l'effetto estintivo che ne deriva non pare coerente con l'obbligo di *"assicurare la ragionevole durata"* del processo, così come prevede l'art. 111 Cost. e che fa naturale riferimento a un accertamento di merito sulla innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato come esito della verifica della fondatezza dell'esercizio dell'azione penale, o anche a una decisione di improcedibilità dell'azione penale per motivi processuali o per una causa estintiva diversa dalla prescrizione, e, invece, sancisce proprio la conclusione della vicenda per l'intervallo di tempo non ragionevole trascorso tra la data di consumazione del reato e la decisione.

E non va trascurato che l'effetto della impunità che deriva dalla improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine di fase consegue al decorso di un tempo in ta-

luni casi inferiore anche di gran lunga rispetto a quello della prescrizione del reato, e che, inoltre, costituirebbe in modo singolare un beneficio per l'imputato colpevole e un danno per quello innocente, rilevando ben poco la possibilità di quest'ultimo di chiedere la prosecuzione del processo con la rinuncia a un beneficio certo e immediato nella speranza di una soluzione più soddisfacente ma incerta, come del resto dimostrato dal numero assai esiguo dei casi di rinuncia alla prescrizione.

Inoltre, la quantificazione preventiva del tempo per il quale la durata del processo diventa irragionevole, che sta alla base della nuova normativa, non sembra tenere conto del fatto che la sua individuazione presuppone il concreto esame della specifica vicenda e si fonda non già e non solo sul titolo del reato ma su altri parametri, come il numero delle imputazioni e degli imputati, l'entità delle prove, ecc., con la conseguenza che la predeterminazione *ex ante* di termini potrebbe farli risultare troppo ampi in alcuni casi e troppo brevi in altri.

E questa rilevante incongruenza non sembra esser risolvibile in modo decisivo per effetto della previsione del prolungamento del termine per alcune fattispecie di reato.

Anche la tutela delle parti offese, che la Corte di Strasburgo ritiene rilevante nell'ambito del processo penale, rischia di essere incisa negativamente dalla declaratoria di improcedibilità, non apparendo decisiva la possibilità della prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile *"competente per valore in grado di appello"*, che, particolarmente nel caso in cui coincida con la Corte di Appello, finirebbe per essere fattore di ritardo nella tutela, considerato il notorio carico di lavoro delle Corti di merito afflitte pressoché ovunque da un pesante arretrato che ostacola in modo determinante la *"ragionevole durata del processo"* civile.

Sotto altro profilo appare meritevole di attenzione l'analisi statistica che è stata utilizzata per ridimensionare le preoccupazioni avanzate da più parti sulla complessiva tenuta del sistema.

I dati diffusi dal Ministero della Giustizia, infatti, indicano che la durata media dei procedimenti nelle Corti di Appello si mantiene sotto il biennio per 19 Uffici distrettuali o sezioni distaccate [Taranto, Messina, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Milano, Salerno, Trento, Perugia, Palermo, Brescia, Trieste, Cagliari, Catanzaro, Torino, L'Aquila, Genova, Potenza e Ancona] e lo supera per gli altri dieci, di poco per 3 casi [Firenze Bari e Bologna] e in maniera molto rilevante per gli altri [Venezia, Sassari, Lecce, Roma, Catania, Reggio Calabria e Napoli].

Tali dati, che sembrano indurre a un ragionevole ottimismo per di più manifestato da voci autorevolissime, tuttavia necessitano di un adeguato approfondimento.

Innanzitutto, considerato che la rilevazione fa riferimento a tempi medi di definizione sarebbe utile conoscere quanti siano i procedimenti che abbiano sfiorato il termine biennale, particolarmente per quelle realtà territoriali nelle quali i valori medi sono prossimi a tale termine, e soprattutto sarebbe ancora più interessante rilevare quali reati abbiano a oggetto i processi che hanno superato la biennalità.

Inoltre, la indicazione che nel maggior numero delle Corti di Appello i tempi medi di definizione dei processi si mantengono entro il biennio potrebbe essere incompleta in quanto non si tiene conto del dato dimensionale degli uffici interessati e, in particolare, del fatto che tra le Corti meno virtuose sono compresi distretti medio-grandi come Bari, Bologna, Firenze, Reggio Calabria, Catania o grandissimi come Roma e Napoli, che hanno un carico di processi elevatissimo e certamente non comparabile con la quasi totalità degli Uffici aventi *performance* medie positive, se si eccettuano Milano, Palermo e Torino.

Va poi ribadito che non è affatto detto che la improcedibilità, come già non lo era la prescrizione, sia l'unico rimedio idoneo a tutelare l'imputato contro la durata eccessiva del processo, posto che il sacrificio che ne deriva per l'efficienza del processo così come per i diritti delle vittime, non è di poco conto, mentre non vanno sottovalutati, nell'ottica del bilanciamento complessivo dei valori in comparazione, il dispendio inutile di risorse e il già segnalato pregiudizio che potrebbe derivarne all'imputato innocente.

Il nuovo assetto normativo consegna una ibridazione di sistema in quanto frutto della combinazione di un processo di primo grado, in cui la ragionevole durata del processo è assicurata dalla previsione di un termine triennale senza altra sanzione oltre quella risarcitoria prevista dalla cd. legge Pinto ed è ancora una volta sostenuta in forma surrettizia dalla prescrizione del reato che, peraltro, di regola ha una durata ben maggiore del triennio, mentre per il giudizio di impugnazione i termini ridotti previsti sono assicurati dalla draconiana sanzione della improcedibilità.

Ancora una volta, quindi, permane lo stretto ancoraggio della ragionevole durata del processo alla sua efficienza, alla quale è invece indirizzata in modo pregnante la maggior parte degli interventi riformatori contenuti nella legge delega, anche in questo caso tra luci e ombre.

Il recupero di efficienza passa anche dalla revisione del diritto penale sostanziale.

L'inflazione della legislazione penale, che tra l'altro rende difficile già agli addetti ai

lavori di conoscere tutti i reati, genera essa stessa inefficienza della macchina giudiziaria perché impone la distrazione di risorse umane e materiali per la trattazione di fatti di minima rilevanza, sottraendo le risorse medesime a quelli realmente meritevoli di sanzione penale.

Occorre arrestare questa deriva ipertrofica e alleggerire la giurisdizione evitando che entrino nel circuito processuale penale i fatti *bagattellari*, con una coerente opera di autentica depenalizzazione, ma che, al tempo stesso, sia effettuata con la consapevolezza di evitare che si determini lo spostamento del carico processuale sulla giurisdizione civile già afflitta da una crisi sistemica in certi casi anche più grave di quella relativa al settore penale.

In questa direzione è certamente positivo il previsto ampliamento dell'area di procedibilità a querela, in particolare per alcune ipotesi di reato contro il patrimonio, come i furti nei supermercati ai quali potrebbero essere aggiunti quelli di utenze domestiche, soprattutto di energia elettrica, i cui processi si svolgono quasi sempre senza alcun apprezzabile interesse processuale della società erogatrice che, tranne casi realmente eccezionali, non si costituisce parte civile nel processo pur non avendo conseguito il ristoro del danno.

Nella Corte di Appello di Palermo nel quadriennio 2017-2020 si sono celebrati mediamente 465 procedimenti all'anno per furto di energia elettrica, pari a circa l'8% della sopravvenienza media annuale nel medesimo periodo.

Nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di furti commessi a servizio di abitazioni private, assai spesso conseguenza di indigenza o di deprivazione economica, sfociati in processi che sottraggono risorse umane e materiali a fatti di ben maggior impegno e rilevanza criminale, da cui notoriamente questo distretto è costantemente afflitto: basti pensare che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2021 sono sopravvenuti ben 116 processi per il reato di associazione di tipo mafioso con circa 400 imputati detenuti, che si aggiungono ai processi per altri gravissimi fatti.

E se in questa Corte il tasso di prescrizione è il più basso tra le Corti di grandi dimensioni d'Italia assieme a Milano e se la durata media dei processi è di gran lunga inferiore alla soglia della biennialità per cui la nuova norma sulla improcedibilità non troverà applicazione lo si deve all'abnegazione dei magistrati che ne fanno parte che da anni conseguono risultati eccezionali che hanno riscosso anche l'apprezzamento pubblico della Ministra della Giustizia sia nelle sedi istituzionali sia appena due mesi fa in quest'Aula

quando Palermo è stata definita "fiore all'occhiello" della Giustizia in Italia; un apprezzamento e un ringraziamento che ho più volte espresso e che rinnovo in questa solenne occasione.

L'Anno Giudiziario che inizia, nel quale ricorre il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, si apre con la speranza che, nonostante la persistenza dell'emergenza sanitaria, sia stata finalmente avviata una vera e propria rifondazione della Giustizia.

L'epidemia ha messo definitivamente a nudo le gravi criticità in cui versa la Giustizia: sono bastati i due mesi di blocco dell'attività giudiziaria per arrestare il faticoso e lento processo di recupero di efficienza della giurisdizione avviato da un decennio inducendo un'inversione di rotta fortunatamente temporanea ma al tempo stesso sintomatica del fatto che il sistema ha operato al limite delle possibilità e a prezzo di un impegno dei suoi attori talvolta anche oltre il limite dell'esigibile.

Il complesso processo riformatore sta conquistando faticosamente una moderata fiducia che sta facendo breccia sul diffuso scetticismo iniziale che tuttavia ancora non può ritenersi sopito e che si radica anche sul ripetuto insuccesso di altri interventi asseritamente riformatori, adottati all'insegna della invarianza della spesa per malintese esigenze di bilancio.

Oggi, le risorse sono state individuate per cui non è più possibile, per nessuno, chiamarsi fuori da un impegno straordinario che non può fermarsi dinanzi alle inevitabili difficoltà e che richiede uno sforzo condiviso da tutti i protagonisti della giurisdizione, Magistrati e Avvocati innanzitutto.

L'ufficio per il processo è il primo banco di prova di un nuovo modello di esercizio della giurisdizione.

E' il più immediato strumento che, pur con alcune incognite, si propone di avviare la rivoluzione della giurisdizione e che non deve esaurire il proprio ruolo nel pur indispensabile compito di eliminare l'arretrato ma deve divenire, dopo la temporaneità imposta dalle direttive europee, una struttura stabile coesistente all'efficace esercizio della giurisdizione.

Si tratta inevitabilmente di un percorso lungo e faticoso, di una sfida non facile anche perché collegata a una pluralità di condizioni tra loro interagenti e non solo endoprocedurali, e il *leit motiv* è un vero e proprio cambiamento culturale in direzione di un ripensamento della giurisdizione, non nella sua funzione saldamente ancorata ai principi costitu-

zionali, ma nelle modalità del suo esercizio che consentano proprio l'attuazione di quei principi.

Ma è un percorso che è una svolta epocale e che deve essere avviato nella consapevolezza che ciascuno di noi è gestore di un momento storico e che non è detto che conseguirà i risultati del proprio lavoro che potranno essere colti da altri che verranno dopo.

Non si tratta solo di dare una risposta alle urgenze imposte dal Fondo per la ripresa ma di costruire una Giustizia solida, efficiente ed efficace, di avviare l'altrettanto faticoso e necessario percorso di recupero della fiducia nell'amministrazione della Giustizia e nei suoi protagonisti, che ha raggiunto uno dei livelli più bassi della Storia di questo Paese.

Solo una giurisdizione autenticamente garante dei diritti a ogni livello e in ogni settore può concorrere a realizzare il modello di società disegnato dalla Costituzione.

E in questo cammino è necessario acquisire anche il contributo della scienza giuridica, per alimentare il rapporto tra la formazione universitaria e la dimensione giudiziaria, avvicinando la norma studiata negli Atenei a quella applicata nella sua quotidianità.

Anche sotto questo profilo l'ufficio per il processo può costituire un valido laboratorio nel quale gli Uffici giudiziari divengono la naturale prosecuzione di un percorso di apprendimento organizzato anche in funzione di questo suo sviluppo, nonché per la realizzazione di un pensiero attivo che non si limiti a recepire le pur utili indicazioni delle banche dati ma recuperi quella capacità di elaborazione autonoma che è la linfa vitale della crescita della giurisprudenza.

Piero Calamandrei scriveva che *"Ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipica, non è la legge processuale ma il costume di chi la mette in pratica. Il diritto scritto non è che un contorno esterno entro il quale il rilievo, coi colori e i chiaroscuri, è dato dal costume."*

Sono parole chiare e nette che richiamano all'etica della responsabilità alla quale nessuno deve sottrarsi.